



## Indicatori di livello

Gli indicatori di livello misura e controlla il livello di qualsiasi prodotto. Indica e misura il livello di composti liquidi e solidi (quali polveri, miscugli, granulati. ecc.) contenuti in recipienti, serbatoi, silos, gasolio, olio, ecc. Indica la misura in altezza in metri.

sono presenti **sensori di livello per serbatoi contenenti ogni tipologia di materiale, vengono applicati in cisterne, pompe sommese, pozzi, silos ecc.**

La verifica periodica degli indicatori e misuratori di livello in servizio è eseguita dagli organismi accreditati.

La periodicità degli indicatori e misuratori di livello è di due anni e decorre dalla data della loro messa in servizio, se la messa in servizio è avvenuta entro e non oltre due anni dal 31 dicembre dell'anno della marcatura metrologica supplementare.

Se la messa in servizio dello strumento è avvenuta oltre i due anni dal 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare la prima verifica periodica dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno indicato dalla marcatura metrologica supplementare aumentato di 4.

Successivamente, la verificazione è effettuata ogni due anni dalla data dell'ultima verificazione o, nel caso, dopo aver eseguito una riparazione che abbia comportato la rimozione dei sigilli dello strumento.

Per gli strumenti già sottoposti a verifiche periodiche la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall'ultima verifica effettuata.

Il titolare dello strumento di misura richiede la verifica periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente verifica oppure, nel caso in cui abbia proceduto a far riparare lo strumento, entro dieci giorni lavorativi che decorrono dalla data della riparazione.

La Camera di Commercio per controllare che gli strumenti utilizzati nelle funzioni di misura legale siano regolarmente sottoposti a verifica periodica e che siano rispettati gli adempimenti richiesti dal DM 93/2017 svolge periodicamente controlli casuali sia su un campione di strumenti già verificati dai laboratori abilitati alla verificazione periodica sia sugli strumenti comunque in servizio presso i titolari degli strumenti.

I titolari degli strumenti di misura hanno gli [obblighi](#) [1] (art. 8 c.1a del D.M.) della corretta tenuta dello strumento e dell'annessa documentazione e devono comunicare alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo e quella di fine dell'utilizzo, oltre agli altri elementi indicati dal D.M. 93/2017, pena l'applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative.

**Quanto ti è stata utile questa pagina?**

Nessun voto

Rate

Ultima modifica: Martedì 11 Maggio 2021

**Condividi**

**Source URL:** <https://www.basilicata.camcom.it/regolazione-del-mercato/metrologia-legale/verifica-degli-strumenti-di-misura-in-servizio/strumenti-per-misurare/indicatori-di-livello>

**Collegamenti**

[1] file:///F:/CCIAA%20BASILICATA/Sito%20CCIAA%20Basilicata-da%20inviare/3.2.4.4%20Obblighi%20dei%20tit



olari%20degli%20strumenti%20di%20misura/Obblighi%20dei%20titolari%20degli%20strumenti%20di%20misura.d  
ocx